

975

13/02/2012

Identificativo Atto n. 27

DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO DI ASSESTAMENTO DELLE PROPRIETA' SILVO-PASTORALI DEI COMUNI DI ROVETTA E FINO DEL MONTE (BG), AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 357/97 E S.M.I.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALORIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE E BIODIVERSITA'

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni;

VISTO l'art. 25bis della legge 30 novembre 1983 n. 86 che introduce la disciplina relativa a Rete Natura 2000 in Regione Lombardia in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e l'art. 3ter relativo alla Rete Ecologica Regionale;

VISTE

- La d.g.r. 8 agosto 2003 n.7/14106 “Elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza”;
- La d.g.r. 30 luglio 2004 n.7/18453 “Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette e delle zone di importanza comunitaria (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori”;
- La d.g.r. 25 gennaio 2006 n.8/1791 “Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione, transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti”;
- La d.g.r. 13 dicembre 2006 n.8/3798 “Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n.14106/03, n.19018/04 e n.1791/06, aggiornamento della Banca Dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti”;
- La d.g.r. 18 luglio 2007 n.8/5119 “Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori”;

- La d.g.r. 20 febbraio 2008 n.8/6648 “Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- La d.g.r. 30 luglio 2008 n.8/7884 “Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008” e s.m.i.;
- la d.g.r. del 8 aprile 2009 n.8/9275 “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela della ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n.7884/2008”;
- la d.g.r. 26 novembre 2008 n.8/8515 “Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali”;
- la d.g.r. 30 dicembre 2009 n.10962 “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”;
- l'art. 3ter della l.r. 86/83 relativo alla Rete Ecologica Regionale;

VISTO l'affidamento dell'incarico per la realizzazione delle attività di supporto tecnico relative alle procedure di valutazione di incidenza su piani e interventi riguardanti i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) ad ERSAF da parte della DG Sistemi Verdi e Paesaggio, ai sensi della Convenzione Quadro Regione Lombardia-ERSAF sottoscritta, in data 25 febbraio 2011 e repertoriata in data 7 marzo 2011, n. 14990/RCC;

VISTA l'istanza di Valutazione d'Incidenza del Piano di Assestamento delle proprietà silvo-pastorali (di seguito denominato PAF) dei Comuni di Rovetta e Fino del Monte, in provincia di Bergamo, trasmessa dal Consorzio Forestale Presolana in data 31.08.2011 prot. F1.2011.0017510;

VISTO il parere istruttorio in merito alla Valutazione di Incidenza del Programma, trasmesso in data

3 gennaio 2012 (prot. 0000040/12/SC) dal Dipartimento dei Servizi al Territorio Rurale e alle Foreste di ERSAF;

VISTI i documenti inviati, per conoscenza, a ERSAF dal Consorzio Forestale Presolana con nota n. 507 del 18/08/11, in particolare:

1. “Studio per la valutazione di incidenza ambientale relativo al Piano di Assestamento della proprietà agro-silvo-pastorale dei Comuni di Rovetta e Fino del Monte (BG) – SIC Valsedornia-Valzurio-Pizzo della Presolana”, redatto dal dott. for. Adriano Pasini il 26/01/2011;
2. CD-Rom contenente, oltre allo Studio sopracitato, i documenti del Piano di Assestamento Forestale datato dicembre 2010 e redatto dai dott. Andrea Eterovich e Adriano Pasini;

VISTA la cartografia del Piano di Assestamento Forestale trasmessa dal Consorzio Forestale Presolana con nota n. 612 del 03/10/11;

PRESO ATTO che la proprietà agro-silvo-pastorale dei Comuni di Rovetta e Fino al Monte ricade parzialmente nel SIC IT2060005 “Val Sedornia-Val Zurio-Pizzo della Presolana” e nel Parco regionale delle Orobie Bergamasche;

RILEVATO che alcune particelle forestali presenti nel Comune di Rovetta risultano interne al SIC sopracitato ed adiacenti altresì alla ZPS IT2060401 “Parco Regionale Orobie Bergamasche”;

PRESO ATTO dallo Studio d’Incidenza che nel SIC sono incluse le seguenti particelle forestali:

- dal n. 1 al n. 18, nel Comune di Rovetta, per una superficie complessiva di 381,78 ha;
- dal n. 29 al n. 36, nel Comune di Fino del Monte, per una superficie complessiva di 139,57 ha.

CONSIDERATO che:

- nel SIC sono incluse le particelle di incolto sterile n. 401 in Comune di Fino del Monte e n. 400 in Comune di Rovetta, nelle quali non si prevedono interventi;
- il Comune di Fino del Monte non possiede alpi pascolive, mentre il Comune di Rovetta è proprietario dell'alpe Fogarolo (particella 200), che occupa una superficie di 17,09 ha, esterna e

non interferente con siti Natura 2000;

- la superficie complessiva interessata dal PAF, nel Comune di Fino del Monte, è di 159,95 ha (di cui circa 158 ha a bosco);
- la superficie complessiva interessata dal PAF, nel Comune di Rovetta, è di 683,82 ha (di cui circa 609 ha a bosco);

CONSIDERATO che lo Studio d'Incidenza rileva come potenzialmente impattanti sul SIC i seguenti interventi previsti dal PAF:

1. interventi selvicolturali;
2. installazione di linee per gru a cavo;
3. manutenzione e realizzazione di viabilità silvo-pastorale.

PRESO ATTO dallo Studio d'incidenza che:

- in applicazione della normativa forestale regionale, tutti gli interventi selvicolturali si ispirano ai criteri della selvicoltura naturalistica;
- il PAF prevede, per i cedui (nel SIC part. 32 e 33, superficie 19 ha, part. 15, superficie 15 ha), il taglio raso con il rilascio di un elevato numero di matricine (almeno 140/ha) ed il risparmio delle latifoglie pregiate, adottando in tal modo una modalità esecutiva indirizzata a favorire la diffusione di specie appartenenti agli habitat comunitari presenti in zona (latifoglie nobili);
- la realizzazione di linee per gru a cavo può determinare possibili disturbi alla fauna, ma non comporta perdite di superficie negli habitat coinvolti. L'ingombro delle stazioni di arrivo/partenza e di eventuali piloni intermedi è generalmente limitato (può prevedere il taglio di qualche pianta lungo il tracciato) e temporaneo (qualche mese). Temporaneo è anche il disturbo alla fauna;
- incidenze apprezzabili derivano dalla formazione delle tre nuove strade previste dal PAF (Valzurio-Foppa Fosca, Fino del Monte-Grom e Pospé-Castello), per le quali si verifica una sottrazione di superfici di Habitat;
- le azioni del PAF coinvolgono 3 tipologie di Habitat: 9130 "Faggeti dell'Asperulo-Fagetum" (3,7 ha), 9180 "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion" (4,48 ha) e 9410

“Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)” (59,47 ha);

- la perdita di Habitat è legata soprattutto alla previsione di realizzazione di nuova viabilità e riferita agli Habitat 9180 (0,16 ha) e 9410 (0,53 ha);
- l'incidenza per la perdita di Habitat risulta trascurabile grazie soprattutto agli interventi di mitigazione che dovranno essere previsti per ogni singola opera, sia in fase di cantierizzazione sia in fase di esercizio;
- potrebbe avere una certa importanza per la fauna terrestre ed avicola il disturbo provocato dai rumori dei mezzi meccanici e delle attrezzature, che si verificano all'interno di superfici boscate dove non è esclusa la presenza di luoghi di riproduzione, di rifugio, di svernamento o di alimentazione;

VISTO il capitolo 8 dello Studio nel quale vengono proposte le seguenti misure per la mitigazione dei possibili effetti negativi prodotti dalle azioni del PAF:

1. nell'esecuzione degli interventi selvicolturali, dovranno essere recepiti i contenuti dell'Art. 24 “Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito” del Regolamento Regionale n. 5/2007;
2. nell'esecuzione degli interventi selvicolturali, dovranno essere recepiti i contenuti dell'Art. 48 “Prescrizioni tecniche provvisorie per i siti Natura 2000” del Regolamento Regionale n. 5/2007 e pertanto anche dopo l'approvazione del PIF continueranno a sussistere i seguenti obblighi e divieti:
 - a) nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito;
 - b) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione, e di quelli che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
 - c) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi 1/03-31/07 a quote inferiori a 600 m, 01/04-31/07 a quote comprese fra 600 e 1000 m, 15/04-31/07 a quote superiori, salvo che per garantire la sicurezza del cantiere

durante l'esecuzione di attività selvicolturali o per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;

- d) è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta regionale, nonché contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;
 - e) durante le attività selvicolturali è obbligatorio adottare tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;
 - f) sono vietati i tagli a raso nei periodi sopra indicati per le ripuliture;
 - g) devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali: acero-tiglieti, alnete di ontano nero, querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.
- 3. per quanto riguarda la viabilità, è necessaria la regolamentazione dell'uso, come del resto previsto dalla VASP;
 - 4. nelle aree soggette a trasformazione temporanea (scarpate, aree di cantiere), il ripristino dello stato originario sarà realizzato utilizzando il cotico erboso accantonato durante gli scavi, che potrà essere integrato con lo spargimento di sementi autoctone certificate (provenienti da vivai regionali e alpini);
 - 5. qualora in alcuni habitat venga rilevata la presenza di specie vegetali oggetto di particolare salvaguardia, la loro eventuale soppressione dovrà essere mitigata da specifici interventi compensativi, quale il taglio della vegetazione arboreo-arbustiva che tende progressivamente a colonizzare le associazioni erbacee, trasformandole lentamente in superfici boscate;
 - 6. è necessario evitare periodi e zone che possono interferire con fasi delicate della biologia di specie Natura 2000 ed un'accurata gestione della fase di cantierizzazione con accorgimenti per minimizzare danni e disturbi;

PRESO ATTO che con nota n. 0008530/11/SC del 25/08/2011 ERSAF ha richiesto, ai sensi dell'art. 2, All. C della DGR 8 agosto 2003, n. 7/14106, il parere di Valutazione di Incidenza al Parco delle Orobie Bergamasche, in quanto ente gestore del SIC IT2060005 "Valsedornia-Valzurio-Pizzo della

Presolana”;

VISTA la nota n. 2097 del 08/11/11 del Parco delle Orobie Bergamasche nella quale si esprime parere favorevole al PAF, con le seguenti prescrizioni:

- il Regolamento di applicazione del Piano di Assestamento dovrà essere integrato con un apposito articolo che disponga, per i territori ricadenti nei siti Natura 2000, l'applicazione delle misure di conservazione disposte nell'art. 48 del R.R. n. 5/2007 e s.m.i., così come dichiarato nello Studio d'Incidenza;
- negli elaborati cartografici costituenti il PAF sia evidenziato, con apposito segno grafico, il confine del SIC IT2060005 “Val Sedornia-Val Zurio-Pizzo della Presolana”;
- i progetti esecutivi relativi ad interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria di manufatti rurali, sentieri ed infrastrutture viarie esistenti, qualora inclusi nei siti Natura 2000, dovranno essere sottoposti a specifica Valutazione d'Incidenza (anche attraverso procedura semplificata) preliminarmente alla loro realizzazione;
- i progetti esecutivi che prevedono la realizzazione ex-novo di opere edili ed infrastrutturali, che interessino direttamente o indirettamente i siti Natura 2000, dovranno essere sottoposti a specifica Valutazione d'Incidenza preliminarmente la loro realizzazione;
- per la viabilità di nuova realizzazione, ricadente nei siti Natura 2000, la scelta del tracciato definitivo dovrà essere effettuata al fine di minimizzare gli impatti determinati sugli habitat interessati, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio, ponendo particolare attenzione alla conservazione dei siti di rifugio e nidificazione delle specie faunistiche che rientrano nell'All. I della Direttiva Uccelli e nell'All. II della Direttiva Habitat, nonché prevedere adeguate misure di compensazione;

CONSIDERATO che il Parco delle Orobie Bergamasche ha approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 30/09/2010 il Piano di Gestione del SIC “Val Sedornia-Val Zurio-Pizzo della Presolana”;

RITENUTO di recepire nel PAF delle nuove indicazioni fornite dal Piano di Gestione del SIC “Val

Sedornia-Val Zurio-Pizzo della Presolana”, con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione;

CONSIDERATO che il Piano ed il relativo Studio non forniscono elementi sufficienti per la valutazione d’incidenza di alcune tipologie d’intervento proposte;

VISTA la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della nona legislatura;

D E C R E T A

A) Di esprimere, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull’integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000, del Piano di Assestamento della proprietà agro-silvo-pastorale dei Comuni di Rovetta e Fino del Monte (BG), ferme restando le seguenti prescrizioni per gli interventi ricadenti nel SIC “Val Sedornia-Val Zurio-Pizzo della Presolana” o in adiacenza ad esso, se non previsti o non conformi con quanto indicato dal Piano di Gestione del sito Natura 2000:

1. Dovranno essere sottoposti a valutazione d’incidenza (anche attraverso procedura semplificata, ove previsto) preliminarmente alla loro realizzazione:
 - i progetti esecutivi che prevedono la realizzazione ex-novo di opere edili ed infrastrutturali, che interessino direttamente o indirettamente il sito Natura 2000;
 - i progetti esecutivi relativi ad interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria di manufatti rurali, sentieri ed infrastrutture viarie esistenti, qualora inclusi nel Sito Natura 2000.
2. Per la viabilità di nuova realizzazione, ricadente nel sito Natura 2000, la scelta del tracciato definitivo dovrà essere effettuata al fine di minimizzare gli impatti determinati sugli habitat interessati, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio, ponendo particolare attenzione alla conservazione dei siti di rifugio e nidificazione delle specie faunistiche che

rientrano nell'All. I della Direttiva Uccelli e nell'All. II della Direttiva Habitat, nonché prevedere adeguate misure di compensazione.

3. Il Regolamento di applicazione del Piano di Assestamento dovrà essere integrato con un apposito articolo che disponga, per i territori ricadenti nel sito Natura 2000, l'applicazione dell'art. 24 "Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito" del R.R. n. 5/2007 (già comunque prevista dalla normativa) e l'applicazione delle seguenti misure di conservazione, così come indicate nel cap. 8 dello Studio d'Incidenza:

- a) nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito;
- b) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione, e di quelli che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
- c) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi 1/03-31/07 a quote inferiori a 600 m, 01/04-31/07 a quote comprese fra 600 e 1000 m, 15/04-31/07 a quote superiori, salvo che per garantire la sicurezza del cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali o per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
- d) è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta regionale, nonché contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;
- e) durante le attività selvicolturali è obbligatorio adottare tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;
- f) sono vietati i tagli a raso nei periodi sopra indicati per le ripuliture;

- g) devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali: acero-tiglieti, alnete di ontano nero, querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.
4. Nelle aree soggette a trasformazione temporanea (scarpate, aree di cantiere), il ripristino dello stato originario dovrà essere realizzato utilizzando il cotico erboso accantonato durante gli scavi, che potrà essere integrato con lo spargimento di sementi autoctone;
5. Gli interventi in cui si richiede l'impiego di materiale vegetale dovranno essere effettuati con l'utilizzo di specie autoctone certificate ai sensi del D.Lgs 386/03 e del D.Lgs 214/05, accertandosi che nell'area oggetto dell'intervento, all'atto della messa a dimora e della scelta delle specie, non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria (per maggior informazioni contattare il Servizio Fitosanitario Regionale a mezzo fax al n. 02-67404602 o con e-mail a infofito@ersaf.lombardia.it).
6. Dovrà essere eseguito un approfondimento a livello progettuale delle fasi di cantiere al fine di evitare periodi e localizzazioni che possono interferire con gli habitat, le specie vegetali rare e/o endemiche orobiche e le fasi più sensibili delle specie di interesse comunitario;
7. Negli elaborati cartografici costituenti il PAF sia evidenziato, con apposito segno grafico, il confine del SIC IT2060005 "Val Sedornia-Val Zurio-Pizzo della Presolana" ed il confine della ZPS IT2060401 "Parco Regionale Orobic Bergamasche", adiacente al territorio assestato.
8. Nell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Assestamento della proprietà silvo-pastorale dei Comuni di Rovetta e Fino del Monte, all'interno del SIC "Val Sedornia-Val Zurio-Pizzo della Presolana", si dovranno tenere in debita considerazione i contenuti del Piano di Gestione del Sito Natura 2000 approvato dall'Ente Parco con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 30/09/2010, con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione;

9. Varianti sostanziali del Piano di Assestamento della proprietà agro-silvo-pastorale dei Comuni di Rovetta e Fino del Monte dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza;

10. Le prescrizioni sopracitate dovranno essere recepite, nella forma ritenuta più idonea, dal Regolamento attuativo del Piano di Assestamento della proprietà agro-silvo-pastorale dei Comuni di Rovetta e Fino del Monte.

B) Di provvedere alla trasmissione del presente decreto al Consorzio Forestale Presolana, al Parco delle Orobie Bergamasche, alla Provincia di Bergamo e alla Struttura Foreste.

Il Dirigente della Struttura

Dott. Antonio Tagliaferri